

Regolamento sulla disciplina della circolazione e della sosta nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.)

INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento	pag. 2
Articolo 2 Disposizioni generali per l'accesso e la circolazione nella Z.T.L.	pag. 2
Articolo 3 Permessi triennali e per villeggiatura	pag. 2
Articolo 4 Permessi temporanei	pag. 3
Articolo 5 Permessi temporanei per cerimonie, riti religiosi	pag. 3
Articolo 6 Richiesta dei permessi - modulistica	pag. 3
Articolo 7 Prescrizioni comuni per i titolari di permesso	pag. 4
Articolo 8 Accesso alla Z.T.L. senza necessità del permesso	pag. 4
Articolo 9 Sistema elettronico di accesso	pag. 4
Articolo 10 Casi di necessità ed urgenza	pag. 5
Articolo 11 Sanzioni	pag. 5
Articolo 12 privacy	pag. 5
Articolo 13 Disposizioni finali e transitorie	pag. 5

Articolo 1

Oggetto del regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina la circolazione e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) istituite con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 7 comma 9 del Codice della Strada, D.Lgs. 30/04/1992, nr. 285.

Articolo 2

Disposizioni generali per l'accesso e la circolazione nella Z.T.L.

- 1) Accede alle Z.T.L. chi è in possesso di permesso triennale o permesso temporaneo oppure presta i servizi di cui all'articolo 8;
- 2) Il permesso triennale consiste in una autorizzazione cartacea rilasciata ai sensi dell'art. 6;
- 3) All'interno delle Z.T.L. vigono le norme di circolazione del Codice della Strada;
- 4) La velocità massima dei veicoli all'interno delle Z.T.L. è di 15 km/h;
- 5) Il transito è effettuato percorrendo il tragitto più breve come indicato nell'autorizzazione;
- 6) Il transito è vietato ai velocipedi, salvo quanto previsto all'art. 3, c. 1;
- 7) La sosta dei veicoli sulle aree pubbliche all'interno della Z.T.L. è sempre vietata tranne che negli stalli appositamente delimitati per le operazioni di carico e scarico merci e bagagli e per quelli destinati alle persone invalide ove presenti;
- 8) La sosta è limitata al tempo strettamente necessario per svolgere le operazioni cui si riferisce il permesso; nel caso di carico e scarico dei bagagli, il tempo massimo consentito è pari a minuti 30, pertanto gli stalli ad esso destinati saranno regolamentati a disco orario;
- 9) Nelle parti delle Z.T.L. pavimentate l'accesso è sempre consentito ai soli veicoli di cui all'art. 8; è inoltre consentito per i veicoli di cui all'art. 3 con massa a pieno carico non superiore a 35 ql. solo negli orari stabiliti con i successivi commi 10 e 11;
- 10) L'accesso alla zona ZTL per i residenti privi di zone di rimessaggio private e per i veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili sarà consentito secondo quanto stabilito da apposita delibera della Giunta Comunale;
- 11) Altresì, coloro che sono stati autorizzati al carico/scarico di merci in cantieri edili, traslochi e similari potranno accedere alla zona ZTL, secondo la stagionalità così suddivisa: dal 15/05 al 15/09 e dal 16/09 al 14/05 negli orari definiti nella predetta delibera.

Articolo 3

Permessi triennali e per villeggiatura

- 1) Il titolo con validità triennale o per periodi superiori ai 5 giorni per villeggiatura, è rilasciato sempre con le limitazioni previste dall'art. 2:
 - a) a chi documenta la necessità di raggiungere un luogo di rimessaggio privato di cui abbia comprovata disponibilità all'interno della Z.T.L. per dare ricovero ad un autoveicolo, motociclo, ciclomotore o velocipede. Il permesso consente il solo transito, il permesso non ha effetto su aspetti civilistici, urbanistici o penali dei luoghi privati di sosta;
 - b) ai fornitori di sostanze deperibili per le quali è necessario il mantenimento di una determinata temperatura o di particolari condizioni igieniche, comunque negli orari stabiliti dall'art. 2.
 - c) ai titolari di attività produttive, di pubblici esercizi, di concessioni balneari e agli artigiani manutentori di immobili sia pubblici che privati.

Articolo 4

Permessi temporanei

- 1) Il titolo con validità temporanea, di durata correlata alle necessità rappresentate dal richiedente, è rilasciato a titolo gratuito per:
 - a) i veicoli che occorrono per le esecuzioni, presso proprietà private all'interno della Z.T.L., di lavori e riparazioni, compresi i mezzi d'opera e macchine operatrici comunque nei limiti di peso e negli orari stabiliti dall'art. 2, salvo comprovate necessità inderogabili;
 - b) i veicoli che occorrono per le esecuzioni di traslochi o carico/scarico di materiali di notevole volume o dimensioni, comunque sempre nei limiti di peso di cui all'art. 2.
 - c) I veicoli che debbano provvedere al carico e scarico di effetti personali presso le unità immobiliari site sul L.g.mare Matteotti e Via Duca degli Abruzzi; tali operazioni dovranno essere svolte esclusivamente in Via Duca degli Abruzzi ad eccezione dei civici dall'1 al 7 e dal 31 al 43 del L.g.mare Matteotti per i quali è consentita la circolazione in quest'ultimo.

Articolo 5

Permessi temporanei per cerimonie, riti religiosi e manifestazioni pubbliche

- 1) Il titolo con validità temporanea, di durata correlata all'evento, è rilasciato:
 - a) Per Via Roma, limitatamente ad una autovettura, in occasione di funzioni religiose quali battesimi, matrimoni e funerali;
 - b) per tutto il restante perimetro della Z.T.L., in caso di manifestazioni o eventi patrocinati dal Comune di Borghetto Santo Spirito, limitatamente ai veicoli adibiti all'allestimento o esecuzione degli eventi.
 - c) In deroga al successivo art. 6 il permesso temporaneo sarà rilasciato previa comunicazione via email al Comando Polizia Locale dell'elenco delle targhe eseguenti l'accesso.

Articolo 6

Richiesta dei permessi - modulistica

- 1) Per ottenere i titoli triennali è rivolta istanza gratuita in carta semplice all'ufficio di Polizia Locale, da inoltrarsi a mezzo di apposita modulistica, reperibile sul sito web istituzionale del Comune di Borghetto Santo Spirito e presso gli uffici del predetto Comando, che esegue verifica sull'esistenza dei presupposti di cui agli articoli 3, 4, 5;
- 2) Le istanze incomplete possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, la pratica viene archiviata;
- 3) Il permesso è rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta, dall'avvenuto accertamento dei requisiti dichiarati, decorrono i termini di validità;
- 4) Il rinnovo è disciplinato ai sensi del comma 1 ed è annotato sul registro informatico dei permessi rilasciati;
- 5) I permessi temporanei, per quanto indicato dell'art. 4, sono ottenibili esclusivamente mediante la registrazione online al link: <https://ztl.comune.borghettosantospirito.sv.it> disponibile anche sulla home page del sito istituzionale del Comune di Borghetto Santo Spirito o, in caso di malfunzionamento del sito dedicato o per motivi indifferibili di cui all'art. 10, presso gli Uffici del Comando Polizia Locale esclusivamente negli orari di apertura al pubblico del medesimo.

Articolo 7

Prescrizioni comuni per i titolari di permesso

- 1) Il titolare del permesso ha l'obbligo di comunicare alla Polizia Locale ogni mutamento delle situazioni di fatto e di diritto che hanno costituito il presupposto per il rilascio del permesso.
- 2) Il decadere dei requisiti utili all'acquisizione del permesso ne inficia automaticamente la validità: l'interessato ne informa il predetto ufficio e restituisce l'autorizzazione. Il permesso è revocato d'ufficio qualora la decadenza é accertata dal medesimo.
- 3) La variazione di dislocazione del luogo privato di ricovero all'interno delle Z.T.L. comporta il rilascio di nuovo permesso.
- 4) Nel caso in cui un veicolo autorizzato non possa essere utilizzato per riparazioni o altre cause, è rilasciato, in sostituzione, un'autorizzazione temporanea di validità non superiore ai trenta giorni per altro veicolo.

Articolo 8

Accesso alla Z.T.L. senza necessità del permesso

- 1) I sottoelencati veicoli sono autorizzati, senza il permesso di cui agli artt. 3, 4 e 5, a transitare e sostare, per motivate esigenze di servizio nelle Z.T.L.:
 - a) veicoli di soccorso, di polizia, delle forze armate, della protezione civile e dei vigili del fuoco;
 - b) veicoli degli istituti di vigilanza privata, della guardia medica, di associazioni di volontariato che effettuano servizio di assistenza sanitaria, sociale o infermieristica all'interno della Z.T.L.;
 - c) veicoli condotti da soggetti incaricati dall'amministrazione comunale di effettuare servizi per conto della stessa;
 - d) autofunebri;
 - e) veicoli e mezzi d'opera dei servizi tecnologici pubblici o necessari all'espletamento di servizi di pubblico interesse;
 - f) veicoli delle Poste Italiane e delle ditte che effettuano il recapito di prodotti postali per conto delle Poste Italiane;
 - g) veicoli al servizio di persone disabili che abbiano effettuato la registrazione presso la piattaforma CUDE del Portale dell'Automobilista;
 - h) veicoli in uso agli amministratori locali nell'espletamento della loro attività istituzionale.
- 2) I veicoli di cui alle lett. b, c, d, e, f, h, dovranno provvedere a comunicare via email al Comando Polizia Locale l'elenco delle targhe eseguenti l'accesso.

Articolo 9

Sistema elettronico di accesso

- 1) I varchi delle Z.T.L. sono presidiati da impianto di videosorveglianza omologato e autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti alla lettura delle targhe in transito il cui funzionamento è programmato in funzione degli orari e dei permessi. Il predetto è collegato alla Centrale Operativa del Comando Polizia Locale che ne gestisce le attività istituzionali.

Articolo 10

Casi di necessità ed urgenza

- 1) In tutti i casi di documentata e accertata necessità ed urgenza non contemplati nel presente Regolamento, il Corpo di Polizia Locale, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei e limitati alle particolari esigenze.

Articolo 11

Sanzioni

- 1) Le sanzioni per le violazioni al presente regolamento non contemplate nel vigente Codice della Strada e normative ad esso collegate, sono sanzionate con la somma da € 25,00 a € 500,00 con la procedura prevista dall'art. 16 e seguenti della Legge 689/81.

Articolo 12

Privacy

- 1) Tutte le attività connesse alla rilevazione, al trattamento e alla conservazione dei dati personali saranno gestite nel pieno rispetto del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 13

Disposizioni finali e transitorie

- 1) Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale;
- 2) Sono abrogate tutte le precedenti norme che regolano la materia relativa alla circolazione e sosta nella Z.T.L.